

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4302 del 18/09/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA GOLDONI SPA (Imp. v. CANALE N. 3) CARPI (MO). Rif. Prot. n. 875/2016 SUAP Unione delle Terre d'Argine. Rif. Prat. n. 16800/2016 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4413 del 18/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA GOLDONI SPA (Imp. v. CANALE N. 3) CARPI (MO).**

Rif. Prot. n. 875/2016 SUAP Unione delle Terre d'Argine.

Rif. Prat. n. 16800/2016 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 26/5/2016 la Ditta GOLDONI SPA, avente sede legale in comune di Carpi (MO), v. Canale n. 3, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Carpi, v. Canale n. 3, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 26/5/2016 con prot. n. 9570; integrata con documentazione pervenuta in data 3/4/2017, assunta agli atti con prot. n. 6295;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di produzione e commercializzazione macchine e attrezzature per l'agricoltura;

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A., sono stati acquisiti:

- parere favorevole, con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 13271 del 19/7/2016;
- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Carpi con prot. n. 36802/2016, a condizione che, prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale sia acquisita agli atti nuova planimetria indicante la tipologia e l'esatta collocazione di tutte le sorgenti sonore, dove per sorgente sonora si intende ogni tipologia d'impianto che possa produrre rumore, compresi i camini di aspirazione che danno luogo a emissioni in atmosfera; di ogni sorgente sonora, inoltre, dovranno essere indicati i relativi tempi di funzionamento;

**A seguito di tale domanda è stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 1832 del 6/4/2017, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;**

In data 3/4/2019, assunta agli atti con prot. n. 53952, è pervenuta alla Scrivente Agenzia nota con la quale la Ditta GOLDONI SPA comunica l'intenzione di dismettere il punto di emissione n. 39 (saldatura reparto fabbri);

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno:

- aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Aria;
- provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. gli Allegati Acqua e Impatto Acustico, senza apportare variazioni, non essendo intervenute modifiche rispetto alla condizione già autorizzata;
- revocare l'AU.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

#### **la Dirigente determina**

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta GOLDONI SPA per l'impianto ubicato in comune di Carpi (MO), v. Canale n. 3, che comprende i seguenti titoli ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale sostituito</b>
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 1832 del 6/4/2017;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
  - Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06.
  - Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di stabilire che **il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 6/4/2032**; fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.
- A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del S.A.C. di ARPAE Modena, mantenendo l’efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell’atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 6) di stabilire che l’eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall’Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all’articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all’autorizzazione o all’impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell’art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell’Unione delle Terre d’Argine;
- 9) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell’impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti “norme settoriali” le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

<b>Titolo ambientale</b>	<b>Autorità di controllo</b>
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico	Comune di Carpi

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;
- d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta GOLDONI SPA (Imp. v. CANALE N. 3) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in acque superficiali

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta GOLDONI SPA, svolgente attività di produzione e commercializzazione macchine e attrezzature per l'agricoltura, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Carpi (MO), v. Canale n. 3, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 1832 del 6/4/2017, per la seguente configurazione:

- le acque reflue derivanti dai servizi igienici, dalla mensa, dal raffreddamento tempra ad induzione e controlavaggio filtri sono trattate direttamente nell'impianto di depurazione biologico;
- le acque reflue provenienti dalle lavatrici dei trattamenti termici e dal ciclo tecnologico sono trattate nell'impianto di depurazione chimico-fisico prima dell'immissione in quello biologico;

- le emulsioni oleose, prima dell'immissione nell'impianto chimico-fisico, sono trattate in apposita vasca di disemulsione;
- le acque meteoriche confluiscono in acque superficiali mediante rete fognaria acque bianche;

ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, i reflui trattati negli impianti di depurazione e confluenti in acque superficiali sono classificabili come "acque reflue industriali";

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

visti i precedenti atti autorizzativi rispetto ai quali la ditta ha chiesto un rinnovo senza modifiche, ovvero:

- la determinazione n. 116, del 20/03/2009, avente scadenza il 21/03/2013, con la quale è stata autorizzata la ditta "Goldoni S.p.A.", a scaricare in acque superficiali le acque reflue industriali derivanti dall'insediamento ubicato a Migliarina di Carpi (Mo), via Canale n. 3;

la domanda della ditta "Goldoni S.p.A.", presentata all'Amministrazione Provinciale di Modena il 21/11/2012, tesa ad ottenere il rinnovo senza variazioni dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'insediamento ubicato Migliarina di Carpi (Mo), via Canale n° 3, acquisita agli atti con protocollo n° 108239/9.8.5 del 21/11/2012;

- la determinazione n° 41 del 20/03/2013, e successiva Determinazione n° 105 del 06/05/2013 per la correzione di mero errore materiale, con i quali si autorizzava la ditta "Goldoni S.p.A.", nella persona del titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, con sede a Migliarina di Carpi (Mo), via Canale, n° 3, per l'insediamento ivi ubicato, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di costruzione e commercializzazione di macchine ed attrezzature per l'agricoltura, nella quantità indicativa di 13.500 m<sup>3</sup>/anno, nello scolo di via Canale adiacente la proprietà e confluyente nel Cavo Rio, nel rispetto di alcune prescrizioni, tra le quali, in particolare, la n. 5, che recita: "entro 30/07/2013 dovranno essere inviate alla Scrivente Amministrazione e al distretto Area Nord dell'A.R.P.A. di Modena le analisi chimiche delle acque reflue industriali, sui seguenti parametri: BOD, COD, solidi sospesi, cloruri, solfati, ferro, oli minerali, boro, piombo, rame, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitrico, Ph; Le suddette analisi, da effettuarsi nel pozzetto individuato ai fini ispettivi, dovranno essere eseguite da laboratorio autorizzato e firmate da tecnico abilitato";

### Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A.:

- sono state valutate le analisi chimiche trasmesse a questa Agenzia e assunte agli Atti con prot. n. 2348 del 8/02/2017, in ottemperanza alla prescrizione di cui sopra (data prelievo 09/07/2013, campione prelevato a valle del depuratore chimico-fisico), dalle quali si rileva il non superamento dei limiti indicati dalla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;

- sono state valutate inoltre le analisi più recenti, effettuate a titolo di autocontrollo, e trasmesse a questa Agenzia a titolo di integrazione volontaria, assunte agli Atti con lo stesso protocollo, (data prelievo 15/11/2016, campione prelevato in uscita dall'impianto, nel punto di scarico 21, così come individuato nei precedenti atti autorizzativi), dalle quali si rileva il non superamento dei limiti indicati dalla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente agli scarichi idrici, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1832 del 6/4/2017 si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta GOLDONI SPA, con stabilimento in v. Canale n. 3, Carpi (MO), a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione di macchine ed attrezzature per l'agricoltura, nella quantità indicativa di 13.500 m<sup>3</sup>/anno, **nello scolo di via Canale adiacente la proprietà e confluente nel Cavo Rio**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006;
- 2) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
- 3) deve essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo il pozzetto di prelievo sul collettore dei reflui in scarico. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 4) le emulsioni oleose esauste derivanti dalla sostituzione periodica dei lubrificanti delle macchine operatrici tradizionali devono essere stoccate e conferite ad impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006 o al consorzio obbligatorio degli oli usati;
- 5) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere:
  - i certificati degli autocontrolli analitici effettuati; in particolare dovranno essere effettuate analisi di laboratorio sulla qualità dei reflui in uscita dall'impianto, almeno una volta all'anno, ricercando i seguenti parametri: BOD, COD, solidi sospesi, cloruri, solfati, ferro, oli minerali, boro, piombo, rame, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitrico, Ph;
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto;
  - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi);
  - i quantitativi di fanghi prodotti e la relativa destinazione;
  - i quantitativi di emulsioni oleose conferite a terzi e relative autorizzazioni;
- 6) dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;
- 7) il corpo recettore dovrà essere periodicamente sottoposto ad operazioni di pulizia, con asportazione di eventuali sedimenti e, se necessario, ripristino della normale funzionalità idraulica;
- 8) i fanghi e le morchie oleose derivanti dall'impianto di depurazione dovranno essere conferiti ad idonei impianti di smaltimento autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato ARIA

Ditta GOLDONI SPA (Imp. v. CANALE N. 3) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta GOLDONI SPA, svolgente attività di produzione e commercializzazione macchine e attrezzature per l'agricoltura, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Carpi (MO), V. Canale n. 3, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 1832 del 6/4/2017, per la seguente configurazione:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle seguenti unità produttive:

- Unità Produttiva 1- trasformazione metalli
- Unità Produttiva 2 – assemblaggio
- Unità Produttiva 3 - magazzino e spedizione
- Unità Produttiva 4 - servizi tecnici officina
- Unità Produttiva 5 – servizi generali
- Unità Produttiva 6 – reparto prototipi

- il seguente consumo di materie prime:

- |                            |       |        |
|----------------------------|-------|--------|
| - olio da taglio           | 4     | t/anno |
| - olio emulsionabile       | 2     | t/anno |
| - olio da tempra           | 1,500 | t/anno |
| - detergente lavaggio      | 1.5   | t/anno |
| - graniglia per sabbiatura | 4,5   | t/anno |
| - collanti                 | 0,123 | t/anno |
| - liquido paraflu          | 12    | t/anno |
| - detergente lavaggio      | 2     | t/anno |
| - smalto all'acqua         | 13    | t/anno |
| - flocculante              | 2     | t/anno |
| - detergenti sgrassanti    | 0,4   | t/anno |

- bobine filo di saldatura	4	pezzi
- elettrodi	15	kg/anno
- laminati – lamiere e tubolari	1,5	t/anno
- acido solforico	2	t/anno
- calce idrata	2,5	t/anno
- solfato di alluminio	1	t/anno
- polimero liquido	0,5	t/anno
- bobine filo di saldatura	2	pezzi
- elettrodi	10	kg/anno
- prodotti sgrassanti	0,05	t/anno

In data 3/4/2019, assunta agli atti con prot. n. 53952, è pervenuta alla Scrivente Agenzia nota con la quale la Ditta GOLDONI SPA comunica l'intenzione di dismettere il punto di emissione n. 39 (saldatura reparto fabbri c/o Unità Produttiva 4);

Si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla modifica del presente Allegato ARIA eliminando il punto di emissione n. 39 e le relative prescrizioni;

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio di precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Carpi, con prot. n. 5220 del 25/01/2013;
- istruttoria tecnica di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 11905 del 08/08/2013, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta GOLDONI SPA con impianti ubicati in comune di Carpi, v. Canale n. 3, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

#### **Unità produttiva 1 – Trasformazione metalli**

##### PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - SABBIAATRICE RICOTTURA

portata massima	1.800	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO (di grammatura non inferiore a 200 g/m<sup>2</sup>)

##### PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - DENTATURA CILINDRICA E BROCCIATURA

portata massima	5.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	7,6	m
Durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali + Nebbie Oleose	10	mg/Nmc
--------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - 2 FORNI A CAMERA DA CEMENTAZIONE IN ATMOSFERA  
CONTROLLATA

portata massima	2.100	Nm3/h
altezza minima del camino	15	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - MISCELATORE TIPO ENDOGAS

portata massima	700	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 7bis - MISCELATORE TIPO ENDOGAS

portata massima	700	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - FORNO A CAMERA DI RINVENIMENTO (elettrico)

portata massima	400	Nm3/h
altezza minima del camino	13	m
durata	14	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - SABBIATRICE PARTICOLARI

portata massima	3.100	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento:      FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - FORNO A CAMERA DA BONIFICA (tempra)

portata massima	560	Nm3/h
altezza minima del camino	13	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - VASCA OLIO DA BONIFICA (TEMPRA)

portata massima	9.000	Nm3/h
altezza minima del camino	13	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - FORNO A CAMERA DA RINVENIMENTO (ELETTRICO)

portata massima	960	Nm3/h
altezza minima del camino	13	m
durata	24	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE N. 46 - LAVAGGIO PARTICOLARI METALLICI**

(lavaggio con detergente alcalino a base di potassio e sodio)

portata massima	2.500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8,6	m
durata	14	h/g

**Limiti massimi ammessi di inquinanti:**

Sostanze alcaline (come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

**Impianto di abbattimento:** FILTRO A MANICHE O TASCHE A BASSA TEMPERATURA**PUNTO DI EMISSIONE N. 49 - 3 RETTIFICHE**

portata massima	1.200	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	Oltre il colmo del tetto	
durata	14	h/g

**Limiti massimi ammessi di inquinanti:**

Polveri totali + Nebbie Oleose	10	mg/Nmc
--------------------------------	----	--------

**Impianto di abbattimento:** FILTRO A MANICHE O TASCHE A BASSA TEMPERATURA**PUNTO DI EMISSIONE N. 55 - FORNO RICOTTURA ISOTERMICA**

portata massima	1.100	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

**Limiti massimi ammessi di inquinanti:**

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	15	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	150	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 56 - 6 BRUCIATORI FORNO RICOTTURA (97 kW ciascuno)**

portata massima	250	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

**Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)**

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 57 - 6 BRUCIATORI FORNO RICOTTURA (97 kW ciascuno)**

portata massima	250	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

**Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)**

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 58 - 6 BRUCIATORI FORNO RICOTTURA (97 kW ciascuno)**

portata massima	250	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

**Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)**

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 59 - 6 BRUCIATORI FORNO RICOTTURA (97 kW ciascuno)

portata massima	250	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 60 - 2 FORNI A POZZO DA RINVENIMENTO (elettrici)

portata massima	480	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	15	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 61 LAVATRICE PER FORNI A CAMERE (lavaggio con sola acqua calda)

portata massima	70	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 62 - BRUCIATORE PER LAVATRICE (52 kW)

portata massima	70	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 63 - BRUCIATORE PER LAVATRICE (52 kW)

portata massima	70	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 64 - TEMPRA A INDUZIONE

portata massima	170	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 65 - DENTATRICI CONICHE E RETTIFICHE

portata massima	11.400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10,5	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A TASCHE	

PUNTO DI EMISSIONE N. 66 - RODATURA E VASCA LAVAGGIO

portata massima	2.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A TASCHE	

PUNTO DI EMISSIONE N. 67 - RETTIFICHE REPARTO ATTREZZERIA

portata massima	480	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 68 - SALDATURA REPARTO ATTREZZERIA

portata massima	1.100	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	4,5	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espresse come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 69 - REPARTO UTENSILERIA E TORNITURA

portata massima	4.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A TASCHE	

## Unità produttiva 2 - Assemblaggio

### PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO

portata massima	4.200	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Fosfati (espressi come PO4 )	5	mg/Nmc

### PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - RISCACQUO DOPO FOSFOSGRASSAGGIO

portata massima	5.300	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	8	h/g

### PUNTO DI EMISSIONE N. 24 - CABINA DI VERNICIATURA A BASE ACQUOSA

portata massima	38.000	Nm3/h
altezza minima del camino	15	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

### PUNTO DI EMISSIONE N. 25 - CABINA DI VERNICIATURA A BASE ACQUOSA

portata massima	38.000	Nm3/h
altezza minima del camino	15	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

### PUNTO DI EMISSIONE N. 26 - BRUCIATORE FORNO DI COTTURA VERNICI (325 KW)

portata massima	1.200	Nm3/h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

### PUNTO DI EMISSIONE N. 27 - TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE A BASE ACQUOSA

portata massima	600	Nm3/h
altezza minima del camino	6	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (come C-org.totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 28 - TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE A BASE ACQUOSA

portata massima	320	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	6	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (come C-org.totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 29 - TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE A BASE ACQUOSA

portata massima	250	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	6	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (come C-org.totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE A BASE ACQUOSA

portata massima	480	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	6	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (come C-org.totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 31 - BRUCIATORE TUNNEL POLIMERIZZAZIONE (440 KW)

portata massima	500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	6,6	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 32 - BRUCIATORE TUNNEL POLIMERIZZAZIONE (325 KW)

portata massima	500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	7,1	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 33 - TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE

portata massima	300	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	6	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Sostanze organiche volatili (SOV) 50 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 34 - PROVA TRATTORI DIESEL CABINA COLLAUDO MACCHINE  
(aspirazione laterale)

portata massima 24.900 Nm3/h  
altezza minima del camino 8 m  
durata 8 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 35 - PROVA TRATTORI DIESEL CABINA COLLAUDO MACCHINA  
(aspirazione centrale)

portata massima 7.100 Nm3/h  
altezza minima del camino 7,5 m  
durata 8 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 36 - PROVA TRATTORI LINEAA 326 E COLLAUDO MACCHINE  
(tramite manichetta)

portata massima 400 Nm3/h  
altezza minima del camino 7,5 m  
durata 8 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 52 - BRUCIATORE FORNO ASCIUGATURA DOPO LAVAGGIO (440 kw)

portata massima 600 Nm3/h  
altezza minima del camino 13 m  
durata 8 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali 5 mg/Nmc  
Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/Nmc  
Ossidi di azoto (espressi come NO2) 150 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 53 - FORNO ASCIUGATURA DOPO LAVAGGIO

portata massima 2500 Nm3/h  
altezza minima del camino 14 m  
durata 8 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 54 - ALLUNGAMENTO CABINA DI VERNICIATURA

portata massima 29.000 Nm3/h  
altezza minima del camino 14 m  
durata 4 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc  
Sostanze organiche volatili (SOV) 50 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 71 - PROVA TRATTORI DIESEL CABINA COLLAUDO MACCHINE  
(tramite manichetta)

portata massima 2.100 Nm3/h  
altezza minima del camino 10 m  
durata 8 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 72 - PROVA TRATTORI LINEA 3320 (tramite manichetta)

portata massima	400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 73 - PROVA TRATTORI LINEA 3321 (tramite manichetta)

portata massima	400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 74 - PROVA TRATTORI LINEA 3313 E LINEA PROTOTIPI  
(tramite manichetta)

portata massima	400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10,5	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 75 - ASPIRAZIONE FUMI RECUPERO MACCHINE (tramite manichetta)

portata massima	400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 78 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO A IRRAGGIAMENTO  
LINEA 3321 (200 kW)

portata massima	400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	14	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 79 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO A IRRAGGIAMENTO  
LINEA 3310 (200 kW)

portata massima	400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	14	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 80 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO A IRRAGGIAMENTO  
LINEA 3326 (200 kW)

portata massima	400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	14	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 81 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO A IRRAGGIAMENTO  
RECUPERO MACCHINE (200 kW)

portata massima	400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 82 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO A IRRAGGIAMENTO RECUPERO  
MACCHINE (200 kW)

portata massima	400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	11	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

**Unità produttiva 3 – Magazzino e spedizione**

PUNTO DI EMISSIONE N. 47- GAS DI SCARICO AUTOMEZZI

portata massima	1.300	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	15	m
durata	1	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 86 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO REPARTO RICEZIONE (88 kW)

portata massima	360	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	5,3	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 87 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO REPARTO RICEZIONE (88 kW)

portata massima	360	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	5,3	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 88 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO REPARTO RICEZIONE (88 kW)

portata massima	360	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	5,3	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 89 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO REPARTO SPEDIZIONE (88 kW)

portata massima	360	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	5,3	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 90 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO REPARTO SPEDIZIONE (88 kW)

portata massima	360	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	5,3	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 91 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO REPARTO SPEDIZIONE (88 kW)

portata massima	360	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	5,3	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 92 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO MAGAZZINO (85 kW)

portata massima	360	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8,8	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 93 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO MAGAZZINO (85 kW)

portata massima	360	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8,8	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

**Unità produttiva 4 – Servizi tecnici officina**

PUNTO DI EMISSIONE N. 41 - PULIZIA MANUALE CON SOLVENTI REPARTO MANUTENZIONE

portata massima	2.300	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	5	h/g

**Unità produttiva 5 – Servizi generali**

PUNTO DI EMISSIONE N. 42 - CALDAIA ACQUA SURRISCALDATA (2.210 kW)

portata massima	1.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	15	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 77 - CALDAIA GENERATORE ACQUA CALDA PER RISCALDAMENTO  
(4.885 kW)

portata massima	2.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	15	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

## Unità produttiva 6 – Reparto prototipi

### PUNTO DI EMISSIONE N. 43 - SALDATURA REPARTO PROTOTIPI

portata massima	4.500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	1,5	h/g

#### Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

### PUNTO DI EMISSIONE N. 44 - COLLAUDO TRATTORI DIESEL ESTERNO PROTOTIPI (tramite manichetta)

portata massima	350	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	5	m
durata	8	h/g

### PUNTO DI EMISSIONE N. 45 - COLLAUDO TRATTORI DIESEL ESTERNO PROTOTIPI (tramite manichetta)

portata massima	3.300	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	5	m
durata	8	h/g

### PUNTO DI EMISSIONE N. 51 - FUMI SCARICO MOTORI CAPANNONE (tramite manichetta)

portata massima	4.500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

### PUNTO DI EMISSIONE N. 83 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO A IRRAGGIAMENTO REPARTO PROGETTI (200 kW)

portata massima	400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

#### Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

### PUNTO DI EMISSIONE N. 84 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO A IRRAGGIAMENTO REPARTO PROGETTI (200 kW)

portata massima	400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

#### Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 85 - CALDAIA GENERATORE ACQUA CALDA PER  
RISCALDAMENTO REPARTO PROGETTI (115 kW)

portata massima	270	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

(\*) Il tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso deve essere pari al 3%.

**Prescrizioni**

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

I consumi mensili di filo di saldatura utilizzato dovranno risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo.

La ditta dovrà utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di solvente organico non superiore al 20% della fase solvente.

La sostituzione del materiale filtrante della verniciatura risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

**Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

**Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul “Registro degli autocontrolli” o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
----------------------	--

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### **METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003

Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013
Temperatura di emissione	UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS)	UNI EN 13284-1:2003
Materiale Particellare	UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)
Ossidi di Zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	UNICHIM 632:1984 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con metodo IRSA 4030) EPA CTM-027
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110

### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Semestrale per i punti di emissione n. 4, 49, 55, 60, 64, 65, 66, 67 e 69;
- Annuale per i punti di emissione n. 3, 13, 15, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 43 (portata e polveri), 46, 54, 68 (portata e polveri) e 77.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE -

Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

---

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta GOLDONI SPA (Imp. v. CANALE N. 3) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta GOLDONI SPA, svolgente attività di produzione e commercializzazione di macchine e attrezzature per l'agricoltura, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Carpi (MO), via Canale n. 3 – Loc. Migliarina, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 1832 del 6/4/2017, per la seguente configurazione:

Dalla documentazione agli atti si evince che:

- Il fabbricato produttivo, secondo la vigente classificazione acustica comunale, è inserito in classe V – aree prevalentemente industriali - con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;

- I ricettori più prossimi sono stati identificati in:

- fabbricato ad uso insediamento artigianale (ceramica Mandrio – non identificato con sigla);
- fabbricati ad uso abitativo (identificati con le sigle R1, R2, R3, R4 e R5) ubicati in classe III – aree di tipo misto, con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte; i recettori R3, R4 e R5 sono altresì ubicati nel territorio del Comune confinante, Rio Saliceto (RE);

- Le sorgenti di rumore sono prevalentemente utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00), ad eccezione delle attrezzature presenti nel reparto "forni di rinvenimento", che funzionano anche in periodo di riferimento notturno (22:00-06:00);

- L'indagine fonometrica è stata eseguita in 6 postazioni di misura individuate al confine aziendale e prende in considerazione il funzionamento di tutte le attrezzature e impianti, interni ed esterni, installati presso l'insediamento produttivo; manca, tuttavia, una descrizione dettagliata delle sorgenti sonore e non è stata prodotta neppure una planimetria che ne individui l'esatta collocazione rispetto alle postazioni di misura monitorate;

- I rilievi fonometrici, infine, si riferiscono esclusivamente al periodo di riferimento diurno; il TCA, infatti, non ha ritenuto necessario procedere con le misure in periodo notturno, in considerazione del fatto che in prossimità delle aree esterne al reparto forni di rinvenimento non sono presenti recettori.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 13271 del 19/7/2016;
- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Carpi con prot. n. 36802/2016;

Preso atto che i rilievi fonometrici eseguiti nelle postazioni al confine aziendale mostrano che la rumorosità ambientale originata dall'attività rispetta il valore limite d'immissione assoluto diurno prescritto per la classe III (ove sono ubicati i recettori da R1 a R5) e, a maggior ragione, quello prescritto per la classe V (ove è ubicata l'azienda);

Rilevato, altresì, che le stime effettuate evidenziano anche il rispetto del limite differenziale diurno presso i recettori da R1 a R5;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente all'inquinamento acustico, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1832 del 6/4/2017 si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Carpi (MO), via Canale 3, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta GOLDONI SPA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Le sorgenti di rumore devono essere utilizzate esclusivamente in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00), salvo quelle presenti nel reparto "forni di rinvenimento", che potranno essere attivate anche in periodo di riferimento notturno (22:00-06:00);

2) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante. **Allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti e sulle attrezzature utilizzate**, per valutarne la corretta funzionalità e/o integrità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di esse provochino un evidente inquinamento acustico;

3) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale (es. installazione di nuove sorgenti di rumore all'esterno e all'interno del fabbricato, modifica degli orari di funzionamento delle sorgenti attualmente funzionanti in periodo diurno), è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;

4) Si specifica:

- che qualora le sorgenti di rumore di cui al presente nulla osta siano utilizzate in difformità dalle prescrizioni indicate, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, comma 3 della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (da euro 258,00 a euro 10.329,00), per ogni violazione accertata;
- che in caso di superamento dei limiti prescritti dalla vigente normativa (DPCM 14.11.97), si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, comma 2 della legge 447/95;
- che, ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95, è fatta salva la possibilità, da parte del Sindaco, di emanare specifica ordinanza finalizzata ad inibire parzialmente o totalmente determinate sorgenti/attività fino alla loro riduzione a conformità.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**